

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 DICEMBRE 2012

(proposta dalla G.C. 6 novembre 2012)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	DELL'UTRI Michele	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	GENISIO Domenica	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	GRECO LUCCHINA Paolo	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	GRIMALDI Marco	PAOLINO Michele
BERTHIER Ferdinando	LEVI Marta	PORCINO Giovanni
BERTOLA Vittorio	LEVI-MONTALCINI Piera	RICCA Fabrizio
CARBONERO Roberto	LIARDO Enzo	SBRIGLIO Giuseppe
CARRETTA Domenico	LO RUSSO Stefano	TRICARICO Roberto
CASSIANI Luca	MAGLIANO Silvio	TRONZANO Andrea
CENTILLO Maria Lucia	MANGONE Domenico	VENTURA Giovanni
CERVETTI Barbara Ingrid	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio
D'AMICO Angelo	MORETTI Gabriele	

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - PASSONI Gianguido - SPINOSA Mariacristina - TEDESCO Giuliana.

Risultano assenti i Consiglieri: COPPOLA Michele - CURTO Michele - MUSY Alberto - SCANDEREBECH Federica.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO Dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: VENDITA ITINERANTE DI GELATI NON CONFEZIONATI. MODIFICA DELL'ARTICOLO 353 DEL REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE PER ADEGUAMENTO AI REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA D'IGIENE ALIMENTARE.

Proposta dell'Assessore Tedesco.

Il comma 8 dell'articolo 353 del Regolamento comunale d'Igiene dispone che "I venditori ambulanti di gelati devono fornirsi di prodotto finito, confezionato e chiuso in involucri originali, da gelaterie regolarmente autorizzate. Sull'involucro della confezione dovranno figurare le indicazioni previste dalla legge."

Il successivo comma 9 dell'articolo 353 del Regolamento comunale d'Igiene dispone che "I veicoli impiegati per la vendita ambulante dei gelati devono essere rivestiti di materiale lavabile, ed attrezzati in modo da assicurare la conservazione dei gelati a bassa temperatura ed essere muniti di chiusura ermetica."

Con la prescrizione di cui al comma 8, di fatto, viene vietata, sotto il profilo igienico sanitario, la vendita di gelati non confezionati in forma itinerante. L'articolo appare evidentemente datato - risale infatti alla Deliberazione del Commissario Prefettizio del 21 luglio 1926 modificata con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 luglio 1974 esecutiva dal 10 dicembre 1974 - e non è pertanto aggiornato alle indicazioni comunitarie, espresse in più Regolamenti, in particolare i Regolamenti (CE) n. 178/2002 e n. 852/2004, che consentono di svolgere tale attività a condizione che la stessa venga condotta in presenza dei requisiti igienico-sanitari che garantiscano la sicurezza del prodotto. Anche il successivo comma 9 dell'articolo in questione appare ormai privo di alcun valore giuridico posto che si deve fare riferimento alle norme comunitarie anche per i requisiti dei veicoli di vendita.

Rilevato che la vendita di gelati non confezionati in forma ambulante viene abitualmente effettuata in numerose località italiane ed estere e data la vocazione turistica di Torino nonché l'eccellenza della Città nella produzione artigianale di gelati, si è provveduto a formulare richiesta di parere al competente servizio della Regione Piemonte, con atto prot. n. 11017 dell'8 agosto 2012, agli atti della Direzione Commercio e Attività Produttive.

Dal punto di vista strettamente commerciale tale tipologia di vendita non riveste infatti alcun profilo di criticità mentre la vigenza delle prescrizioni sopra citate sembra, invece, rappresentare una barriera alle modalità di commercializzazione dell'attività di produzione artigianale di gelato.

La Regione Piemonte - Direzione Sanità - Settore Prevenzione e Veterinaria, con nota prot. n. 22886 del 3 settembre 2012 (all. 1 - n.) comunicava che la vendita di gelati non confezionati in forma ambulante può essere effettuata a condizione che vengano rispettate una serie di condizioni discendenti direttamente dall'applicazione dei sopra citati regolamenti comunitari:

- il mezzo di trasporto possieda un sistema di refrigerazione atto a garantire in ogni momento il mantenimento della temperatura di congelamento;
- i contenitori dei gelati, vaschette, porta coni, eccetera, siano adeguatamente protetti da contaminazioni esterne ed in materiale idoneo a venire a contatto con gli alimenti;
- vi sia la dotazione di lavandino e serbatoio di acqua potabile fresca e di recupero delle acque grigie;

- per ogni prodotto siano elencati gli ingredienti e la ditta produttrice in modo chiaro e leggibile al consumatore.

Con la comunicazione suddetta, la Regione Piemonte precisa, inoltre, che nel caso in cui la vendita in forma itinerante di gelati non confezionati venga effettuata dalla stessa impresa produttrice dovrà essere aggiornata la registrazione ed il riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento del cosiddetto "Pacchetto Igiene" ed integrato il manuale di autocontrollo inserendo le procedure per la vendita del gelato in forma sfusa. Invece, nel caso in cui la vendita venga effettuata da impresa diversa dalla ditta produttrice, l'impresa dovrà provvedere alla registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 prevedendo nel manuale di autocontrollo anche le procedure di rintracciabilità.

Il comma 8 dell'articolo 353 del Regolamento d'Igiene può essere pertanto sostituito con la seguente dicitura: "In caso di vendita itinerante di gelati la stessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie di cui alle vigenti disposizioni normative". Il comma 9 può invece essere abrogato rientrando i requisiti strutturali dei veicoli di vendita nelle prescrizioni di fonte comunitaria e pertanto nel precetto di cui al comma 8.

In applicazione dell'articolo 63, comma 2 dello Statuto della Città di Torino, la presente proposta non sarà inviata alle Circoscrizioni per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 43 del Regolamento comunale del Decentramento, in quanto trattasi di adeguamento normativo e, pertanto, privo di elementi di discrezionalità.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di sostituire, per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, l'attuale formulazione del comma 8 dell'articolo 353 del Regolamento comunale d'Igiene con la seguente formulazione: "In caso di vendita itinerante di gelati la stessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie di cui alle vigenti disposizioni normative" e di abrogare il comma 9 dell'articolo 353 del Regolamento comunale d'Igiene;

- 2) di prendere atto che, dal punto di vista igienico-sanitario, la vendita di gelati non confezionati in forma ambulante può essere effettuata a condizione che:
- il mezzo di trasporto possenga un sistema di refrigerazione atto a garantire in ogni momento il mantenimento della temperatura di congelamento;
 - i contenitori dei gelati, vaschette, porta coni, eccetera, siano adeguatamente protetti da contaminazioni esterne ed in materiale idoneo a venire a contatto con gli alimenti;
 - vi sia la dotazione di lavandino e serbatoio di acqua potabile fresca e di recupero delle acque grigie;
 - per ogni prodotto siano elencati gli ingredienti e la ditta produttrice in modo chiaro e leggibile al consumatore.

Nel caso in cui la vendita in forma ambulante di gelati non confezionati venga effettuata dalla stessa impresa produttrice dovrà essere aggiornata la registrazione ed il riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento del cosiddetto "Pacchetto Igiene" ed integrato il manuale di autocontrollo inserendo le procedure per la vendita del gelato in forma sfusa. Invece, nel caso in cui la vendita venga effettuata da impresa diversa dalla ditta produttrice, l'impresa dovrà provvedere alla registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 prevedendo nel manuale di autocontrollo anche le procedure di rintracciabilità.

L'ASSESSORE AL COMMERCIO,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
POLIZIA MUNICIPALE,
POLITICHE PER LA SICUREZZA E
PROTEZIONE CIVILE
F.to Tedesco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
F.to Gandiglio

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL VICE DIRETTORE GENERALE
FINANZA E TRIBUTI
Il Dirigente Delegato
F.to Tironi

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Alunno Guido Maria, Berthier Ferdinando, Cassiani Luca

Non partecipano alla votazione:
Appendino Chiara, Bertola Vittorio

PRESENTI 32
VOTANTI 32

FAVOREVOLI 32:

Altamura Alessandro, Ambrogio Paola, Carbonero Roberto, Carretta Domenico, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Liardo Enzo, Lo Russo Stefano, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Mangone Domenico, Marrone Maurizio, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Ricca Fabrizio, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

E' allegato al presente provvedimento:
allegato 1

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Ferraris
